



TRIBUNALE DI CUNEO
UFFICIO DI PRESIDENZA

La recente evoluzione delle risorse di personale giudicante in servizio presso questo Tribunale impone la parziale modifica dell'assetto organizzativo dell'ufficio, limitatamente al profilo meglio descritto infra.

MODIFICHE CONSEGUENTI AL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEL DR. MASSIMO SCARABELLO. RIASSEGNAZIONE DEL PROCESSO "TENDA" E MODIFICA DI ASSEGNAZIONI AL DR. CAVALLO.

Il dr. Scarabello, assegnatario del processo dibattimentale monocratico n. 4713/16 R.G.N.R. (a carico di Froncillo + 16), è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura per assumere funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia nello scorso mese di dicembre.

In previsione dell'allontanamento del dr. Scarabello dalle sue mansioni erano già state adottate le modifiche tabellari necessarie (divenute provvisoriamente esecutive con l'espressione del parere favorevole all'unanimità dal Consiglio Giudiziario), prevenendosi tra l'altro espressamente che: *"All'atto della presa di possesso delle funzioni, il mot dr. Giovanni Mocci subentrerà nel ruolo del dr. Scarabello nel settore dibattimentale, salvo la variazione nella trattazione delle materie specialistiche come da tabella di cui al punto 3 della parte motiva (Infortuni/Fiscali)."*

Nel frattempo, in data 18.11.2020, ha preso possesso delle sue funzioni di giudice penale, presso questa Sezione Penale, il suddetto MOT dr. Giovanni Mocci, subentrando, in applicazione della variazione tabellare di cui si è detto, nelle mansioni di giudice dibattimentale monocratico e collegiale (quale membro del collegio presieduto dal Presidente della sezione penale), con lo stesso inquadramento tabellare già riferito al dr. Scarabello.

Il Presidente di Sezione si è quindi trovato nella necessità di provvedere anche alla riassegnazione di tutti i fascicoli ancora in carico al dr. Scarabello. Siffatta operazione è stata realizzata con il provvedimento del 16.11.2020, con il quale sono stati individuati i processi da destinare al dr. Mocci, tenendo nondimeno presente la necessità di assicurare un'adeguata trattazione di tutti gli affari penali da riassegnare, in ragione anche delle esigenze peculiari di ciascuno di essi e, nel contempo, cercando di raggiungere quanto più possibile una perequazione del carico di lavoro tra tutti gli altri giudici della Sezione Penale (che attualmente sono i dr.ri Meinardi, Dufour, Toscano e Di Maio, oltre ai dr.ri Cavallo e Mocci).

Approssimandosi l'arrivo del dr. Mocci e prima di procedere a detta riassegnazione, il Presidente della sezione penale ha interpellato il dr. Scarabello al fine di conoscere l'esistenza di eventuali particolari processi che meritassero specifici accorgimenti per la loro corretta trattazione, onde facilitare il passaggio di consegne. Conseguentemente, in data 12.11.2020, il dr. Scarabello ha fatto pervenire al Presidente della sezione penale una segnalazione scritta, nella quale egli ha testualmente specificato che: *"il proprio ruolo conosce un procedimento particolarmente impegnativo che, visto il numero di parti e testimoni, meriterebbe una trattazione celere/concentrata"*, riferendosi espressamente al processo n. 4713/16 R.G.N.R. (a carico di Froncillo + 16).

Letta la segnalazione, ritenendo doveroso salvaguardare le esigenze così palesatesi, il Presidente della sezione penale ha individuato su basi rigorosamente oggettive il magistrato addetto al

dibattimento che fosse in grado, non solo per esperienza e competenza, ma anche per il tempo a sua disposizione, di dedicarsi a tale incumbente con maggior profitto.

La scelta (preventivamente comunicata a questo Presidente) è caduta sul dr. Cavallo in forza di plurime ragioni:

- il dr. Cavallo è provvisto di lunga esperienza e, pertanto, come tale, risulta particolarmente adatto ad assicurare un'organizzazione della gestione delle udienze in modo efficiente e spedito (non avendo necessità, a differenza di un MOT neominato, di prendere confidenza con l'attività giurisdizionale).
- il dr. Cavallo risulta attualmente essere il giudice che ha sul proprio ruolo il minor numero di fascicoli monocratici. Precisamente, infatti, alla data del 16.11.2020, dall'estrazione statistica ministeriale prodotta dalla Consolle penale, il dr. Cavallo risultava averne in carico n. 121, il dr. Scarabello (ora dr. Mocchi) n. 143, la dr.ssa Dufour n. 148, la dr.ssa Meinardi n. 157, la dr.ssa Di Maio n. 162, il dr. Toscano n. 235. Non è inutile precisare che il pur meritevole risultato - di cui si è dato puntualmente atto anche nel parere per la VII valutazione di professionalità - raggiunto dal dr. Cavallo nello smaltimento delle pendenze del proprio ruolo è stato sicuramente agevolato dal fatto che egli, fino al 1.8.2020, ha svolto esclusivamente funzioni monocratiche (con una maggiorazione del 25 % delle assegnazioni), conformemente alle tabelle vigenti (ove si era tenuto conto dell'esigenza di evitare verosimili frequenti incompatibilità del dr. Cavallo a comporre il collegio, in conseguenza del suo precedente esercizio delle funzioni GIP /GUP). La circostanza da ultimo ricordata ha infatti consentito al dr. Cavallo di concentrare la sua professionalità verso quei soli processi, essendo state, per converso, le energie degli altri colleghi impiegate anche per lo svolgimento di mansioni collegiali, con ovvia influenza negativa sulla loro produttività nei processi monocratici.
- il dr. Cavallo, soltanto a partire dal 1.8.2020 (per effetto della già ricordata variazione tabellare del 24.4.2020), ha iniziato ad essere chiamato a comporre uno dei collegi tabellarmente previsti e, nondimeno, egli è stato esentato dal partecipare alla trattazione di 5 processi collegiali (4 dei quali lo stesso Cavallo ha precisato essere di risalente iscrizione a ruolo e dunque, come tali, risultano evidentemente di non semplice definizione) a causa di una sua incompatibilità derivatagli dall'aver esercitato funzioni di GIP/GUP (oltre che, in un caso, per avere già giudicato un procedimento connesso). Inoltre, alla data odierna, il dr. Cavallo non risulta ancora essere stato designato estensore della motivazione di alcuna delle sentenze penali pronunciate dal collegio di cui egli è stato chiamato a far parte (di talché non ha neppure arretrati di attività redazionali).
- il dr. Cavallo non è mai stato tabellarmente inserito tra i giudici addetti alla Corte di Assise (a differenza, oltre che del Presidente della sezione penale, anche dei dr.ri Meinardi, Toscano e Di Maio), con conseguente sua esenzione dal trattare i processi rientranti in quella particolare competenza, i quali, seppure in numero ridotto, notoriamente richiedono un grande dispendio di energie da parte dei togati chiamati a farne parte, sia in termini di tempo dedicato alle udienze, sia in termini di impegno di studio e redazionale. Giova invero precisare che, neppure nella riunione della Sezione tenutasi in vista della predisposizione delle tabelle per il prossimo triennio, il dr. Cavallo ha espresso disponibilità a tale incarico per il futuro.
- infine, non si può fare a meno di rilevare che il dr. Cavallo è attualmente privo di qualsiasi ulteriore incumbenza, vuoi di carattere organizzativo, vuoi di natura scientifica, derivante da particolari incarichi. Per converso, diversi colleghi della Sezione saranno impegnati nell'immediato futuro in mansioni ulteriori rispetto all'ordinaria attività giurisdizionale: merita esemplificativamente menzione a questo proposito la disponibilità espressa per la partecipazione al gruppo di lavoro per l'Archivio giurisprudenziale di merito presso la locale Corte di Appello (dalla dr.ssa Di Maio) o per lo svolgimento della funzione di "tutor" del

neorrrivato MOT (da parte del dr. Toscano, il quale è anche referente per i procedimenti di cd. codice rosso).

Per quanto riguarda poi la posizione del Presidente di Sezione, occorre ricordare il suo particolare impegno dedicato all'attività organizzativa della Sezione, soprattutto in questo periodo emergenziale, nonché la produttività da lui assicurata anche nei processi di maggiore difficoltà e che necessitano di maggiore dispendio di energie, come quelli collegiali e di Corte di Assise, settori in cui il Presidente della sezione penale si è assunto anche l'onere non solo di presiedere l'organo collegiale, ma di redigere pure la motivazione di un numero di sentenze di gran lunga superiore a quello di tutti gli altri magistrati della Sezione (come rilevabile dalle statistiche del Tribunale).

Da ultimo, è da ricordare che la dr.ssa Dufour risulta incompatibile a trattare lo specifico processo di cui si tratta, avendo ella svolto mansioni di GIP nell'ambito del medesimo.

Sotto il profilo formale, poi, è doveroso notare che uno dei reati contestati nel processo in questione (e precisamente il capo n) ha per oggetto una fattispecie p. e p. dall'art. 256 T.U. Ambiente e costituisce, pertanto, un reato di natura specialistica che, sulla scorta delle tabelle vigenti (nella parte in cui stabiliscono i criteri di assegnazione degli affari inerenti materie specialistiche, tra le quali vengono considerati espressamente i reati in materia di rifiuti), può essere trattato alternativamente solo dal dr. Cavallo o dalla dr.ssa Meinardi (con conseguente esclusione di tutti gli altri magistrati addetti alla Sezione).

Alla luce di quanto precede, è opportuno che la riassegnazione del processo n. 4713/16 R.G.N.R. venga operata al dr. Cavallo, quale magistrato maggiormente in grado di assicurare alla trattazione del medesimo l'impegno necessario alla sua celere definizione.

Rimedi compensativi

Il dr. Cavallo ha fatto richiesta di sgravio in misura "*congrua*" e "*per tutta la durata del processo penale Frongillo + 16 e per il tempo di stesura della motivazione della relativa sentenza*". Si tratta di un'istanza che implica l'assunzione di scelte organizzative suscettibili di incidere sulla futura distribuzione degli affari. Il dr. Cavallo ha infatti prospettato che la complessità di quel processo non consente un'adeguata trattazione da parte sua, se non attraverso una redistribuzione dei carichi di lavoro. E' stata quindi convocata in data 26.11.2020, da remoto a mezzo "Teams", un'apposita riunione di Sezione tra tutti i colleghi addetti al dibattimento per raccogliere le loro opinioni in merito alla predetta compensazione ed alle forme eventualmente da adottare per la stessa.

Il dr. Cavallo nella medesima riunione ha proposto, quale misura compensativa, di poter beneficiare, per l'intera durata di detto processo, della mancata assegnazione dei fascicoli che provengono da udienza preliminare o di rito immediato; tale proposta è stata condivisa da alcuni magistrati della sezione.

Orbene, in vista della corretta individuazione delle eventuali misure compensative da adottare in favore del dr. Cavallo, non si può naturalmente prescindere dalla rilevanza del processo in questione e della conseguente necessità che altri si facciano carico di una maggior misura di diversi affari (eventualmente anche non urgenti), unicamente allo scopo di agevolare il dr. Cavallo nella trattazione del medesimo.

Ai fini della considerazione della rilevanza da attribuire a quel processo, è doveroso precisare che esso ha per oggetto 12 imputazioni per reati di varia natura (e precisamente furto, frode in pubbliche forniture, violazione in materia di detenzione di esplosivi, falso ideologico, truffa, attentato alla sicurezza dei trasporti, oltre al già citato reato in materia di rifiuti), tutti accomunati dal fatto di essere stati commessi fino al 2017 durante l'esecuzione dei lavori di costruzione del cd. tunnel "Tenda bis".

Gran parte delle tipologie criminose di cui si tratta non rientrano dunque nelle materie previste dalle lettere a) e b) dell'art. 132, comma 1, disp. att., c.p.p. tra quelle aventi una priorità assoluta di trattazione, né risultano a carico di imputati detenuti o sottoposti ad una misura cautelare. La trattazione del medesimo non può quindi andare a discapito dei processi che invece rivestono siffatte caratteristiche.

Non appare dunque opportuno sovraccaricare gli altri giudici della sezione per consentire al dr. Cavallo una trattazione pressoché esclusiva di quel procedimento, così rischiando di pregiudicare la tempestiva definizione di questioni aventi un carattere di maggiore priorità.

Nondimeno, allo scopo di agevolare il dr. Cavallo nella trattazione del processo n. 4713/16 R.G.N.R., consentendogli così di portarlo a termine in tempi ragionevoli, senza che ne consegua un eccessivo accumulo di arretrato, appare opportuno operare un'ulteriore scelta organizzativa incidente sui carichi di lavoro di ciascun magistrato della Sezione.

In particolare, appare opportuno evitare che il dr. Cavallo si possa trovare nell'immediato futuro a dover affrontare processi aventi caratteri di priorità tali da determinare, per poter essere esaminati, il rallentamento della trattazione del processo n. 4713/16 R.G.N.R..

Ciò appare realizzabile attraverso una parziale e temporanea modifica nell'assegnazione dei nuovi processi, nel senso di ridurre il carico da destinarsi ordinariamente al dr. Cavallo e correlativamente distribuire quell'aliquota di lavoro su tutti gli altri giudici della Sezione (ivi compreso il Presidente della sezione penale), mantenendo inalterato il loro turno di assegnazione.

Per quanto riguarda l'entità di tale riduzione, essa può essere individuata nello stesso settore di cui fa parte il processo n. 4713/16 R.G.N.R., così quantificando una minore assegnazione di processi dibattimentali monocratici destinati al dr. Cavallo. Conformemente a quanto proposto da detto magistrato, appare quindi congruo, nelle attuali condizioni in cui si trova l'ufficio, individuare la compensazione di cui si tratta evitando di assegnare al dr. Cavallo tutti i processi di quella natura (monocratica) che provengono da udienza preliminare o da trattarsi con rito immediato, così dispensandolo dalla trattazione di nuovi affari che, con maggiore probabilità, potrebbero avere carattere di priorità assoluta.

E', tuttavia, parimenti opportuno che tale riduzione venga limitata ad un periodo predeterminato, quantificabile nella misura di 18 mesi a partire dal 1.1.2021. Si tratta infatti di un lasso temporale che, allo stato, appare ampiamente sufficiente al dr. Cavallo per portare a termine quantomeno gran parte del lavoro da dedicare alla trattazione di quel processo (anche dovendosi tenere conto del fatto che una maggiore dilatazione nel tempo della durata di trattazione del medesimo andrebbe ad incidere necessariamente sulla probabile prescrizione dei reati). La fissazione di siffatto limite di durata della compensazione è altresì da correlarsi alla necessità di assicurare la trattazione di tutti i processi penali di primo grado nel limite di durata di tre anni (considerato dal legislatore a norma dell'art. 2 bis della cd. Legge Pinto 89/2012), a fronte di una situazione come quella di cui si tratta, ove il decreto di citazione a giudizio reca la data del 12.7.2019.

Il presente provvedimento, comportando una diversa assegnazione degli affari ai giudici, deve seguire la procedura dell'art. 40 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti; le suddette variazioni, dunque, saranno esecutive dal momento in cui il Consiglio giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

P.Q.M.

dispone la RIASSEGNAZIONE del processo dibattimentale monocratico n. 4713/16 R.G.N.R. (a carico di Froncillo + 16) al dr. Sandro Cavallo, il quale provvederà ad assumere i provvedimenti opportuni per il prosieguo della trattazione del medesimo;

dispone, a fine di perequazione dei ruoli, che al dr. Cavallo venga operata una temporanea ridotta assegnazione di processi dibattimentali monocratici, con esenzione dalla trattazione di quelli provenienti da udienza preliminare o soggetti a rito immediato, per la durata di 18 mesi a partire dal 1.1.2021.

ESECUTIVITA'

Dichiara urgenti le sopra estese variazioni tabellari; trattandosi di diversa assegnazione degli affari ai giudici, ai sensi dell'art. 40 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, le variazioni devono seguire la

procedura prevista dal predetto articolo e, dunque, saranno esecutive dal momento in cui il Consiglio giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

COMUNICAZIONI

Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata immediatamente al Signor Presidente della Corte d'appello di Torino, trattandosi di variazione tabellare, e manda alla Segreteria di presidenza per la comunicazione alla Dirigente, al signor Procuratore della Repubblica e al signor presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, nonché per l'immediato inserimento della pratica nella piattaforma informatica CSMAPP. La Segreteria amministrativa potrà avvalersi, per quest'ultimo incombente, dell'ausilio dei Magrif, nel rispetto della guida operativa per l'utilizzo della funzionalità di creazione "variazione tabellare" del sistema informatizzato CSMAPP.

Cuneo, 4.01.2021

Il Presidente
Paolo Giovanni Demareni Albengo

